



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001

Edizione documento	Approvato da	Data approvazione
1.0	C.d.A. Banca Reale	17 novembre 2005
Revisioni		
Numero	Approvato da	Data approvazione
1.1	C.d.A. Banca Reale	17 gennaio 2008
1.2	C.d.A. Banca Reale	20 marzo 2008
1.3	C.d.A. Banca Reale	20 marzo 2009
1.4	C.d.A. Banca Reale	19 marzo 2010
1.5	C.d.A. Banca Reale	23 marzo 2011
1.6	C.d.A. Banca Reale	19 marzo 2012
1.7	C.d.A. Banca Reale	21 febbraio 2013
1.8	C.d.A. Banca Reale	17 luglio 2014
1.9	C.d.A. Banca Reale	26 marzo 2015
2.0 (Parte Generale)	C.d.A. Banca Reale	20 aprile 2017
2.1	C.d.A. Banca Reale	20 aprile 2018
2.2	C.d.A. Banca Reale	16 giugno 2021
2.3	C.d.A. Banca Reale	6 novembre 2023
2.4	C.d.A. Banca Reale	29 gennaio 2025

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1.	Struttura del Modello	4
1.2.	Identità di Reale Group	5
1.3.	Identità della banca.....	7
1.4.	Definizioni	8
1.5.	Destinatari.....	10
1.6.	Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	10
1.7.	Responsabilità per i reati commessi all'estero da ente con sede in Italia.....	11
1.8.	Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente	11
1.9.	Le Linee Guida emanate da Associazioni di categoria	13
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
3	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L'ADOZIONE DEL MODELLO	17
3.1	Ambito soggettivo di applicazione.....	17
3.2	Metodologia di identificazione dei rischi ex D.lgs. 231/2001.....	18
3.3	Sistema normativo aziendale.....	18
3.3.1	Codice Etico di Reale Group	19
3.3.2	Il sistema delle Procure e delle Deleghe	19
3.3.3	Il Regolamento di Gruppo	20
3.4	Diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	20
3.4.1	Formazione e informazione dei dipendenti e dei dirigenti	20
3.4.2	Formazione e informazione agli Amministratori	21
3.4.3	Formazione e informazione alla rete di vendita, ai fornitori, ai collaboratori, ai consulenti, alle società di servizi e agli altri soggetti terzi.....	21
4	Sistema Sanzionatorio.....	22
4.1	Condotte rilevanti	22
4.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	23
4.3	Misure nei confronti dei dirigenti	23
4.4	Misure nei confronti degli Amministratori	23
4.5	Misure nei confronti dei Sindaci	24
4.6	Misure nei confronti della rete di vendita, dei fornitori, dei collaboratori, dei consulenti e degli altri soggetti terzi	24
5	Organismo di Vigilanza.....	25
5.1	Requisiti e durata dell'Organismo di Vigilanza	25
5.1.1	Nomina e requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	25
5.1.2	Durata in carica, cessazione e decadenza dei membri dell'Organismo	27
5.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
5.3	Coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo	29
5.4	Reporting verso il vertice aziendale.....	29
5.5	Collaborazione e coordinamento tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo	30
5.6	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	30
5.6.1	Comunicazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	30
5.6.2	Comunicazioni da parte degli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo	31
6	SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO	32
7	Raccolta e conservazione delle informazioni	33
8	Norma finale.....	33

1 PREMESSA

1.1. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Banca Reale si compone della presente Parte Generale e dei seguenti documenti:

- **Introduzione alla Parte Speciale del Modello**
- **Parte Speciale del Modello:**
 - **Sezione A** – Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione e corruzione tra privati
 - **Sezione B** – Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - **Sezione C** – Reati in materia di criminalità informatica
 - **Sezione D** – Reati societari e reati finanziari
 - **Sezione E** – Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo
 - **Sezione F** – Reati ambientali
 - **Sezione G** – Delitti di criminalità organizzata e delitti transnazionali, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, Delitti contro l'industria e il commercio, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
 - **Sezione H** - Delitti contro la fede pubblica, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e xenofobia
 - **Sezione I** – Reati fiscali e di contrabbando

1.2. Identità di Reale Group

Reale Group è un gruppo internazionale, operativo in Italia, in Spagna, in Grecia e in Cile attraverso la Società Reale Mutua di Assicurazioni e le sue controllate, che svolge la propria attività in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, Capogruppo di Reale Group, è la più grande compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua; il principio della mutualità, derivante dalla Capogruppo, guida l'agire anche delle altre società del Gruppo, facendone risaltare la missione, i valori e le peculiarità in termini di trasparenza, etica e affidabilità, interpretando al meglio le richieste degli stakeholder.

La componente assicurativa di Reale Group è costituita dalle seguenti società:

- Società Reale Mutua di Assicurazioni: compagnia con sede a Torino, presente sull'intero territorio italiano, ha come oggetto sociale l'esercizio dell'assicurazione in tutti i rami Danni e Vita e della riassicurazione. In virtù della sua forma mutualistica, i soci della compagnia sono tutti coloro che con essa stipulino una o più polizze di assicurazione;
- Italiana Assicurazioni S.p.A.: compagnia con sede principale a Milano e sede secondaria a Udine, presente sull'intero territorio italiano, ha come oggetto sociale l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni e Vita;
- Reale Seguros Generales S.A.U.: compagnia con sede a Madrid, opera in Spagna nei rami Danni;
- Reale Vida y Pensiones S.A.: compagnia con sede a Madrid, operativa in Spagna e dedicata all'offerta di prodotti Vita e risparmio;
- Ydrogios S.A.: compagnia con sede ad Atene, operativa sul territorio greco nei rami Danni;
- Reale Chile Seguros Generales S.A.: compagnia con sede a Santiago del Cile, operativa sul territorio cileno nei rami Danni.

La componente immobiliare di Reale Group è costituita dalle seguenti società:

- Reale Immobili S.p.A.: società con sede a Torino, che si occupa della gestione, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di quello delle società italiane di Reale Group, fornendo altresì consulenza in materia tecnica e immobiliare; Reale Immobili è incaricata dalle società italiane del Gruppo della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reale Immobili España S.A.: società con sede a Madrid che si occupa della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare spagnolo di Reale Seguros.

La componente bancaria di Reale Group è costituita da:

- Banca Reale S.p.A.: società con sede a Torino, che offre servizi di raccolta e gestione del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché con ogni altra attività finanziaria. La banca è il polo finanziario di Reale Group relativamente alla gestione degli attivi delle società del Gruppo e, in particolare, dei portafogli delle compagnie.

La componente dei servizi di Reale Group è costituita dalle seguenti società:

- Blue Assistance S.p.A.: società con sede a Torino, specializzata nella progettazione, realizzazione ed erogazione di assistenza per la persona, per la famiglia e i loro beni e nella gestione di attività tecnico - liquidative, consulenza e customer care; l'attività è prestata sia alle società del Gruppo sia a clientela extra captive;
- Blue health Center S.r.l.: società con sede a Torino, che ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e l'erogazione di servizi di cura e di assistenza sanitaria con qualsiasi modalità e forma, anche esclusivamente in modalità telematica e da remoto in telemedicina tramite piattaforma tecnologica;
- Reale ITES S.r.l. e Reale ITES Esp S.L.: le due imprese, con sede a Torino e a Madrid, rappresentano i poli tecnologici del Gruppo e i centri specializzati in Information e Communication Technology;
- Italnex S.r.l.: società con sede a Milano, che svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti assicurativi e per la promozione di tutele previdenziali e assistenziali, e fornisce servizi amministrativi, gestionali, di consulenza e di supporto correlati all'attività di intermediazione assicurativa;
- Rem Intermediazioni S.r.l.: società con sede a Milano, che ha per oggetto l'assunzione di incarichi diretti a promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e la relativa attività di amministrazione. Essa è posseduta da Italiana Assicurazioni;
- Blue Services by Reale Group S.l.: società con sede a Madrid specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura di servizi di assistenza sociale e sanitaria, servizi medici e veterinari, servizi legali, servizi per il tempo libero e l'intrattenimento, istruzione e formazione, assistenza nel campo della mobilità delle persone e nell'alloggio. L'attività è fornita alle società del Gruppo, nonché a partner terzi.

Le holding presenti nel Gruppo sono le seguenti:

- Reale International S.r.l.: società con sede a Torino finalizzata all'indirizzo e coordinamento del business assicurativo estero. Essa è controllata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni;
- Reale Group Latam S.p.A.: società con sede a Santiago del Cile, per lo sviluppo degli interessi di Reale Group in America Latina;

- Reale Group Chile S.p.A.: società con sede a Santiago del Cile, che raggruppa gli interessi di Reale Group e dei suoi soci locali.

1.3. Identità della banca

Banca Reale S.p.A., costituita in data 11 maggio 1999, ha ricevuto l'autorizzazione all'attività bancaria da Banca d'Italia in data 24 dicembre 1999 e ha avviato l'operatività nel 2000 con l'obiettivo di contribuire ad accrescere l'offerta di valore rivolta alla clientela di Reale Group, dotando la rete distributiva di un efficace e distintivo strumento di fidelizzazione della clientela del Gruppo stesso.

L'oggetto sociale è la raccolta e la gestione del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché ogni altra attività finanziaria.

La banca – governata con un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione, con funzione di supervisione strategica e di gestione, e il Collegio Sindacale, con funzione di controllo - non è quotata su mercati regolamentati e ha un assetto proprietario ben delineato e stabile (95% Reale Mutua Assicurazioni e 5% Italiana Assicurazioni, a sua volta controllata totalmente da Reale Mutua Assicurazioni).

La banca, soggetta a vigilanza delle autorità di settore, è classificabile tra le banche di minori dimensioni o complessità operativa ed è altresì autorizzata allo svolgimento dei "servizi e attività di investimento", di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF.

La mission della banca consiste nell'attività corporate per ciò che attiene principalmente alla gestione degli attivi e dei portafogli delle Compagnie assicurative, qualificandosi come "Polo finanziario" di Reale Group, nonché nell'offerta di una vasta gamma di prodotti e servizi prevalentemente alla clientela delle Compagnie del Gruppo, nell'ottica di fidelizzazione della stessa e di ampliamento del bacino di utenza.

In relazione al primo aspetto, la configurazione della banca quale "Polo finanziario" del Gruppo consente la concentrazione, in un unico ente, delle competenze finanziarie di tipo soggettivo (gestione e negoziazione), nonché delle strutture amministrative e di regolamento con il mercato (back office).

Con riferimento all'offerta di prodotti e servizi alla clientela, Banca Reale completa e favorisce la copertura della scala dei fabbisogni identificata dai clienti di Reale Group, attraverso la prestazione dei servizi bancari tradizionali e di investimento in strumenti finanziari, integrati con i servizi tipicamente assicurativi.

Al fine di consolidare e rafforzare il suo ruolo all'interno del Gruppo, l'attività della banca è caratterizzata da una graduale attivazione di sportelli sul territorio, un progressivo ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti e dalla conseguente espansione dell'attività creditizia.

1.4. Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Alta Direzione”**: il Direttore Generale e, ove presenti, il Condirettore Generale e il Vice Direttore Generale.
- **“Attività/area sensibile”**: processo (interno o esterno) che espone la banca al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto. Sono considerate “sensibili” anche le attività affidate a terzi.
- **“Banca Reale” o “banca”**: Banca Reale S.p.A.
- **“Canale di segnalazione interna” (whistleblowing)**: canale apposito riservato e indipendente, messo a disposizione dei destinatari secondo quanto disposto dalla normativa di cui al D.lgs. 24/2023, che, attraverso una piattaforma informatica dedicata, permette di effettuare anche segnalazioni di violazioni al Modello, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante.
- **“Capogruppo”**: la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
- **“CCNL dirigenti”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali attualmente in vigore ed applicato dalla banca al personale dirigente.
- **“CCNL dipendenti”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali attualmente in vigore ed applicato dalla banca al personale dipendente non dirigente.
- **“Codice Etico”**: Codice riportante i valori fondamentali e i principi di comportamento che la banca e tutte le società del Gruppo riconoscono come propri, dichiarano di agire nei confronti dei portatori di interesse e sui quali richiamano l’osservanza di tutti i soggetti (interni ed esterni) che cooperano al perseguimento dei fini sociali.
- **“Corporate Governance”**: insieme delle regole organizzative che disciplinano la gestione e il controllo della banca e del Gruppo.
- **“D.lgs. 231/2001” o “Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” nonché le successive modifiche e integrazioni.
- **“Destinatari”**: organi sociali, dipendenti, rete di vendita, fornitori, collaboratori, consulenti, società di servizi e altri soggetti con cui la banca entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività.
- **“Dipendenti” e “Personale”**: tutti coloro che sono legati alla banca da un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i dirigenti.

- **“Gruppo” o “Reale Group”:** Società Reale Mutua di Assicurazioni e le società, sia italiane sia straniera, dalla stessa controllate ai sensi del primo comma dell’art. 2359 c.c.
- **“Internal Audit”:** funzione preposta a effettuare i controlli e a svolgere gli adempimenti richiesti dall’Organismo di Vigilanza.
- **“Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria”:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 emanate dalle Associazioni di categoria più rappresentative (in particolare, Confindustria e ABI).
- **“Modello”:** il presente documento comprensivo degli Allegati che illustra il modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.
- **“Organi Sociali”:** il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della banca.
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:** Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento degli stessi.
- **“Processo”:** insieme omogeneo di attività tra loro correlate, la cui esecuzione consente di creare valore o di raggiungere uno specifico obiettivo, attraverso l’utilizzo e la trasformazione di risorse di input in determinati output; all’interno degli stessi si possono configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale e in forma di concorso, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato.
- **“Procedure”:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **“Reati”:** i reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.lgs. 231/2001 ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.
- **“Rete di Vendita”:** i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e le agenzie che operano sulla base dell’estensione del mandato.
- **“Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi” o “SCIGR”:** Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme di regole, procedure e strutture organizzative, volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento delle società del Gruppo e a garantire con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi del sistema di governo societario di Gruppo.
- **“Sistema Sanzionatorio”:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **“Società di servizi”:** società che svolgono attività di servizi in favore della banca, sia terze che del Gruppo.

1.5. Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per:

- i componenti degli organi sociali e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, di Banca Reale e/o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i dipendenti;
- la rete di vendita.

In forza di specifica clausola contrattuale di legalità e trasparenza¹, le previsioni del Modello e del Codice Etico si applicano anche a:

- fornitori, collaboratori, consulenti, società di servizi e, in generale, a tutti quei soggetti che operano per conto e/o in nome e/o nell'interesse della banca;
- partner (es. anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano per conto e/o in nome e/o nell'interesse della banca;
- coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altre entità del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa in nome e/o per conto e/o nell'interesse della banca.

1.6. Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il D.lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi) commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli stessi, dai c.d. soggetti apicali² e da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione o vigilanza. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano un interesse o tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tali illeciti è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (P.A.), l'interdizione dall'esercizio

¹ Si riporta la clausola di legalità e trasparenza prevista per i modelli contrattuali della banca:

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione dei reati / illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nonché il documento sulle Politiche per la Sicurezza delle Informazioni adottati dalla Committente per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di fare rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente Contratto.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio.

² Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25).

Successivamente, sono stati inseriti ulteriori reati.

Per la definizione dell'elenco completo dei reati presupposto previsti dal Decreto, si rinvia al contenuto del sito web dello Stato italiano "Normattiva" (www.normattiva.it); mentre per una più ampia trattazione degli stessi e per la valutazione dei rischi, si rinvia alle sezioni della Parte Speciale integrate al presente documento.

1.7. Responsabilità per i reati commessi all'estero da ente con sede in Italia

L'articolo 4 del Decreto dispone la punibilità di un ente avente sede in Italia per i reati commessi all'estero. Pertanto, gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato italiano rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- l'autore del reato commesso all'estero deve essere un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- il reato commesso all'estero deve rientrare tra i reati presupposto contenuti nel Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.

1.8. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Ove il reato venga commesso dai soggetti apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- a. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al modello;
- d. i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti a carico dei soggetti apicali medesimi. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", si ritiene parte integrante del Modello il canale di segnalazione interna, come da specifica procedura della banca, che consente ai soggetti indicati nel D.lgs. 24/2023 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tale canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Inoltre, il D.lgs. 24/2023 vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La banca prevede, nel sistema disciplinare di cui sopra, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi viola le disposizioni di cui al D.lgs. 24/2023 e/o le procedure messe in atto per attuarlo, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave le segnalazioni che si rivelano infondate.

1.9. Le Linee Guida emanate da Associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da Associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In linea con quanto disposto dal Decreto, le Linee Guida delle principali associazioni di categoria individuano come principi fondamentali nella costruzione dei Modelli:

- l'individuazione delle aree sensibili volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- gli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- la predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- la conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

La valutazione d'idoneità del Modello a prevenire i reati spetta comunque in ogni caso all'Autorità giudiziaria.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atto di competenza e di emanazione dell'Organo Dirigente (Consiglio di Amministrazione). Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Banca Reale, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione, della propria immagine e delle aspettative di tutti i portatori di interesse (c.d. stakeholders) ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo della banca, dopo aver verificato la rispondenza dei principi comportamentali, della struttura organizzativa e delle procedure già adottate con le finalità previste dal Decreto, in particolare, il Consiglio stesso ha approvato e recepito, mediante apposita delibera, i "principi di riferimento" cardine enunciati nel presente documento, che costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla banca.

Tale scelta del Consiglio di Amministrazione di banca Reale di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo, fermi restando i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società; conseguentemente, Banca Reale ha provveduto ad adottare il proprio Modello e a nominare il proprio Organismo di Vigilanza, in armonia con le linee guida della Capogruppo che individuano forme di comportamento univoche, tenuto conto delle peculiarità delle singole società.

È sempre responsabilità del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione di tali principi, così come curare le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'aggiornamento dei processi "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si dovessero rendere necessarie. La mappatura dei processi comprende anche le attività esternalizzate dalla banca in quanto i soggetti che prestano servizi o svolgono operazioni per conto della Società sono rilevanti ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001 quali persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. In questo senso il Modello intende prevedere controlli che attraverso l'inserimento di opportune clausole contrattuali siano efficaci a ridurre i rischi-reato associati alle attività esternalizzate.

Scopo del Modello di Banca Reale è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di processi e attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati, mediante l'individuazione dei processi "sensibili".

A tal proposito, si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della banca e del Gruppo nelle attività/aree "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere - in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate - in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della banca e delle società del Gruppo;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate nell'ambito della banca e del Gruppo (anche nel caso in cui la banca e il Gruppo stessi fossero apparentemente in condizione di trarne vantaggio), informando tutti coloro che operano in nome e per conto della banca e del Gruppo che i comportamenti illeciti sono altresì passibili di sanzioni disciplinari che

possono arrivare sino alla risoluzione del rapporto in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui entrambi intendono attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla banca, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività/aree sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

È, inoltre, convinzione del Consiglio di Amministrazione di Banca Reale che il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare, faccia parte del più ampio Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi della banca definito dalle linee guida della Governance del Gruppo e che pertanto tale sistema costituisca un efficace presidio anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto. Il Sistema di Controlli Interni e Gestione dei Rischi, infatti, coinvolge ogni comparto dell'attività della stessa attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, evitando ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli diversi, Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo, l'Alta Direzione, la funzione Internal Audit e le altre funzioni aziendali di controllo nonché la struttura organizzativa della banca, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana, secondo l'impostazione di governance di seguito sintetizzata:

Consiglio di Amministrazione:

- definisce le linee strategiche per la conduzione delle attività aziendali e per il funzionamento del sistema di controllo interno sulla base delle valutazioni di rischio e dell'efficacia dei presidi adottati dal management;

Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo:

- esprime un parere sul profilo di rischio delle attività aziendali e sull'efficacia del sistema di controllo interno;
- esamina i programmi degli audit;

Alta Direzione:

- implementa le linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione promuovendo l'efficacia e l'effettività del sistema di controllo interno;
- informa il Consiglio di Amministrazione circa criticità o elementi di miglioramento nel sistema di controllo interno;

Internal Audit:

- conduce audit indipendenti;
- informa il Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo circa le risultanze degli audit;

Organismo di Vigilanza:

- monitora l'applicazione ed il rispetto del Modello;

- si avvale di Internal Audit per l'esecuzione di verifiche;
- valuta l'idoneità del Modello;
- esprime pareri sull'implementazione e l'efficace adozione del Modello;
- monitora la diffusione e la conoscenza dei presidi adottati in tema di prevenzione del rischio di responsabilità d'impresa nonché della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello 231, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni.

3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

I “principi di riferimento” deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sui quali si sono basate e si basano le attività per l'adozione, l'efficace attuazione, la valutazione nonché l'eventuale adeguamento del Modello sono qui di seguito sinteticamente riepilogati:

- identificazione dell'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto rispetto all'operatività aziendale e del Gruppo da ricomprendere nel Modello;
- mappatura dei flussi di processo, all'interno dei quali sono svolte attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei processi in essere e definizione delle eventuali implementazioni migliorative dell'attuale Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi. In tale ambito particolare attenzione è stata posta alla valutazione di quei processi della banca in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati;
- valutazione dei comportamenti che possono configurare le fattispecie di reato previste dal Decreto in relazione ai principi etici;
- valutazione delle attuali modalità di formazione del personale;
- valutazione dell'informativa da fornire alle società di servizi e agli altri soggetti terzi;
- valutazione delle disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- valutazione della struttura organizzativa in particolare rispetto a:
 - a. identificare il posizionamento dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici poteri e compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
 - b. definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

3.1 Ambito soggettivo di applicazione

Per l'adozione, l'efficace attuazione nonché per ogni successivo adeguamento del proprio Modello organizzativo e di controllo, sono state individuate, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative della banca e dei relativi flussi di processo, le principali fattispecie di rischio/reato nonché le possibili modalità di realizzazione.

Al fine dell'individuazione delle stesse, assume rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è stato necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita possa derivare l'estensione della responsabilità a carico della banca, anche in relazione alle attività esternalizzate.

Più in dettaglio:

A) con riferimento all'Organizzazione aziendale:

- i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale (anche in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni), rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, rientrano tra i soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto;

- i dirigenti e tutti i dipendenti, operando sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, sono ricompresi nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto;
- B) per determinare l'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto il Consiglio di Amministrazione della banca ritiene di estendere la mappatura delle attività sensibili includendo nel Modello di Banca Reale anche le attività svolte per proprio conto da altre società;
- C) con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale ma con cui la banca intrattiene rapporti stabili e continuativi, si rende opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:
- poteri di indirizzo, vale a dire ordini e direttive specifiche riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
 - poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione;
 - eventuale potere sanzionatorio.

Le tematiche devono essere risolte distintamente, con riguardo allo status specifico di ciascuna delle diverse figure di interlocutori: rete di vendita, outsourcer, consulenti e fornitori.

Quanto alla rete di vendita, emerge da un lato che opera in autonomia e indipendenza nei confronti della banca, dall'altro che non ha alcun potere dispositivo nei confronti della banca, non operando né in regime di delega né di procura. La rete di vendita viene presa in considerazione in relazione alla specifica attività di monitoraggio sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in relazione all'attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento.

3.2 Metodologia di identificazione dei rischi ex D.lgs. 231/2001

La metodologia di identificazione e valutazione dei rischi ex D.lgs. 231/2001 è trattata nel documento integrante il Modello, denominato "Introduzione alla Parte Speciale".

3.3 Sistema normativo aziendale

La banca è dotata di un sistema normativo aziendale, composto dai documenti che ne definiscono il funzionamento organizzativo; tale sistema rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare in relazione all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza e delle attività operative. I documenti si dividono in:

- A. Documenti guida: documenti con contenuti di indirizzo e di coordinamento, che costituiscono le fonti normative di più alto livello per la disciplina delle attività e dei comportamenti aziendali, realizzando il complesso di informazioni fondamentali per la gestione della banca.

Rientrano tra questi documenti:

- il Codice Etico di Gruppo;
- Sistema sanzionatorio a presidio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;

- il Regolamento di Gruppo;
 - Codice di comportamento dei componenti gli organi sociali e di controllo, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari di Banca Reale;
 - le politiche di governance della banca e di Reale Group;
 - i Regolamenti;
 - i Limiti operativi;
 - le Policy della banca e del Gruppo;
 - l'Organigramma;
 - il sistema delle procure e delle deleghe;
 - il Piano triennale/Business plan;
 - i processi e le procedure.
- B. Documenti divulgativi (ordini di servizio, circolari e comunicati, ecc.): si tratta di strumenti di comunicazioni utilizzati per emanare informazioni e disposizioni verso i soggetti interni e la rete di vendita.

3.3.1 Codice Etico di Reale Group

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dal Gruppo e in esso sono contenuti.

Il Codice Etico del Gruppo riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi, che la banca riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che, anche all'esterno della banca, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e ratificato dalle altre società di Reale Group, definisce i valori fondamentali del Gruppo e anche i principi di comportamento del Gruppo stesso verso tutti i portatori di interesse.

Il Codice Etico è destinato a guidare le azioni di chi opera nell'ambito del Gruppo per raggiungere gli obiettivi con metodi e comportamenti corretti, leali e coerenti con la cultura di impresa che deriva dal carattere di mutualità della Capogruppo. Si basa sia sulla conformità specifica alla legislazione vigente, sia sul rispetto dei valori fondamentali del Gruppo che ispirano i comportamenti eticamente corretti e trasparenti verso tutti i portatori di interesse che interagiscono con lo stesso.

La banca si impegna ad un'effettiva diffusione del Codice Etico, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano nonché delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività della banca si svolga nel rispetto dei principi etici.

3.3.2 Il sistema delle Procure e delle Deleghe

Il sistema delle procure e delle deleghe rende maggiormente efficiente l'assetto organizzativo delle società attraverso l'attribuzione di specifici poteri in ordine a determinate attività.

Le procure definiscono i poteri assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai rappresentanti della banca, anche in relazione ad attività nei confronti di soggetti esterni alle aziende.

La delega è un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di procure e deleghe in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema normativo aziendale.

3.3.3 Il Regolamento di Gruppo

1.1.1. Il Regolamento di Gruppo

Il Regolamento di Gruppo disciplina, sotto diversi punti di vista (organizzativo, funzionale, gerarchico, informativo), il funzionamento di Reale Group con la finalità di garantire un trasparente, efficace ed efficiente esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e controllo sullo stesso da parte dell'ultima società controllante italiana ("USCI") Reale Mutua Assicurazioni. L'ambito di applicazione del Regolamento è definito dal concetto di gruppo ai sensi del 1° comma dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché dalla più ampia nozione di gruppo introdotta dal regime Solvency II, come richiamata dalla Relazione al Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di governo societario, e dalla Policy di Governo Societario di Gruppo; pertanto, il Gruppo è costituito dalla capogruppo Reale Mutua Assicurazioni e da tutte le società da essa controllate, partecipate e soggette a direzione unitaria, sia italiane sia estere.

3.4 Diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Al fine dell'efficace attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto, la banca si impegna a garantire e diffondere a tutti i Destinatari una corretta conoscenza del Modello, del Codice Etico e dei contenuti del D.lgs.231/2001, nonché a promuovere la sensibilizzazione all'osservanza degli obblighi derivanti dagli stessi.

Specifiche modalità di formazione sono attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle attività/aree sensibili.

L'Organismo di Vigilanza promuove e supervisiona il sistema di informazione e formazione in collaborazione con le funzioni aziendali a ciò preposte.

3.4.1 Formazione e informazione dei dipendenti e dei dirigenti

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello, attraverso la formazione e l'informazione al personale sono state predisposte le seguenti attività:

- la disponibilità del documento aggiornato attraverso gli strumenti aziendali preposti;
- la disponibilità di informazioni che assicurano le conoscenze di primaria rilevanza nell'ambito del presente Modello;
- l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti del Sistema sanzionatorio a presidio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- un'attività di formazione obbligatoria finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e del Modello. Inoltre, specifiche modalità di formazione sono attuate con un

differenti grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale nelle attività sensibili.

3.4.2 Formazione e informazione agli Amministratori

Con riferimento agli Amministratori, è cura della banca assicurare un aggiornamento professionale continuo, predisponendo piani di formazione adeguati ad assicurare le competenze tecniche necessarie per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo. Tale aggiornamento riguarda anche il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Allo stesso tempo, l'Organismo di Vigilanza garantisce al Consiglio di Amministrazione un'informazione puntuale in materia di responsabilità amministrativa enti attraverso i report annuali forniti e attraverso comunicazioni ad hoc ogniqualvolta ve ne sia l'esigenza.

3.4.3 Formazione e informazione alla rete di vendita, ai fornitori, ai collaboratori, ai consulenti, alle società di servizi e agli altri soggetti terzi

Con riferimento alla rete di vendita, l'attività di formazione è realizzata in funzione della natura del rapporto di collaborazione e del tipo di attività svolta nei confronti della banca.

Relativamente ai fornitori, ai collaboratori, ai consulenti, alle società di servizi e agli altri soggetti terzi sono fornite, da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla banca sulla base del Modello organizzativo, del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali previsioni o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti instaurati.

Vengono inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Un estratto aggiornato del Modello è reso pubblico sul sito Internet della banca all'indirizzo: www.bancareale.it, all'interno della sezione "Corporate Governance" per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.

4 SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo definito, rende efficiente l'azione di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale "Sistema Sanzionatorio" costituisce, infatti, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della banca.

Il Sistema Sanzionatorio, a presidio del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 nonché del sistema di Segnalazione ex D.lgs. 24/2023, si rivolge sia ai soggetti interni che a quelli esterni, così come specificato nei successivi paragrafi.

L'applicazione del Sistema Sanzionatorio e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

L'adeguatezza del Sistema Sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

4.1 Condotte rilevanti

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di corporate governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché delle policy, dei processi e delle procedure adottate da Banca Reale e dal Gruppo.

Si riassumono a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali tipologie di violazioni, commissive ed omissive, idonee a pregiudicare l'efficacia del Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001:

in via generale:

- violazione dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- violazione delle procedure indicate nel Modello;
- mancata o inadeguata sorveglianza sul rispetto dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello da parte del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità;
- violazione dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di anomalie o mancate osservanze del Modello;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

in particolare:

in relazione al Modello (Parte Generale e Parte Speciale) assumono rilevanza:

- violazioni realizzate nell'ambito delle aree aziendali esposte al rischio di commissione di reato;
- violazioni idonee a integrare il solo elemento oggettivo di uno dei reati previsti nel Decreto;

- violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o comunque qualora sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità amministrativa della banca ai sensi del Decreto stesso;
- violazione delle misure poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008. In particolare, le condotte che possano determinare una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone o che determinino una lesione fisica di una o più persone;
- violazione delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali;
- violazione del sistema aziendale di gestione delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023.

4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi del presente Modello come individuati nelle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dalle politiche aziendali, a opera di lavoratori dipendenti della banca, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

A questo proposito, ferma la preventiva contestazione e l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), ai dipendenti della banca si applicano i provvedimenti disciplinari nel rispetto del principio di proporzionalità della gravità della infrazione e del principio di gradualità della sanzione.

4.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Come definito nel Sistema sanzionatori aziendale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle politiche aziendali, la banca assumerà nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra Azienda e lavoratore con qualifica di dirigente.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello, del Codice Etico o in caso di promozione di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti di un segnalante da parte di uno o più Amministratori della banca, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative che potranno andare dalla censura, alla sospensione o revoca delle eventuali deleghe attribuite all'interessato, sino alla promozione di iniziative necessarie a provocare l'eventuale sospensione o revoca anticipata dall'incarico a opera degli organi societari competenti.

4.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello o in caso di promozione di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti di un segnalante da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, a esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

4.6 Misure nei confronti della rete di vendita, dei fornitori, dei collaboratori, dei consulenti e degli altri soggetti terzi

L'accertamento delle infrazioni dei soggetti in oggetto, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, è demandato alle competenti funzioni aziendali, che adotteranno gli opportuni provvedimenti di carattere contrattuale.

Ogni violazione da parte della rete di vendita, dei fornitori, dei collaboratori, dei consulenti o altri soggetti terzi della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla banca, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA³

Il Decreto identifica in un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Tale organo è caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta e risponde direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Il requisito di professionalità presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza debbano avere competenze in materia di controlli interni e competenze specifiche in materia giuridica, economica e finanziaria al fine di garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza e controllo allo stesso demandati.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e della struttura organizzativa della banca, le attribuzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale composto da:

- un Amministratore non esecutivo;
- un membro del Collegio Sindacale;
- il responsabile della funzione Internal Audit della banca;
- il titolare della funzione Internal Audit di Gruppo (Group Chief Internal Audit Officer);
- un esperto in tematiche di responsabilità amministrativa degli enti.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici a esso richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo stesso può anche avvalersi sia del supporto di altre funzioni interne, sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo di Vigilanza disciplina, con apposito Regolamento, le proprie regole di funzionamento nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi. Unitamente al Piano Annuale delle verifiche descritto nel seguito del documento, l'Organismo di Vigilanza presenta il proprio budget previsionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di necessità eccedenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà accordare l'integrazione mettendone successivamente a conoscenza il Consiglio stesso.

5.1 Requisiti e durata dell'Organismo di Vigilanza

5.1.1 Nomina e requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo nonché il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di

³ Ai sensi del Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II Paragrafo 4 della Circolare Banca d'Italia 285/2013, il Consiglio di Amministrazione di Banca Reale ha ritenuto di mantenere l'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza all'organismo appositamente costituito presso Banca Reale fornendo nella propria delibera del 17 ottobre 2013 adeguata motivazione.

Amministrazione della banca.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono dalla carica, i soggetti non in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza come previsti dalla vigente normativa primaria e secondaria.

Sono, inoltre, cause di incompatibilità:

- lo stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto contenuto nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- la condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che disciplina il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari, nonché del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori e fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo ovvero funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti della banca (art. 36 del Decreto Legge, n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011);
- non soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a: pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; pena detentiva per aver commesso reati di cui al D.lgs.231/2001;
- aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza del mandato determina la decadenza dall'incarico. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, previo accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità.

5.1.2 Durata in carica, cessazione e decadenza dei membri dell'Organismo

Il mandato per il Presidente ed i membri dell'Organismo è pari a tre anni. A ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione della banca il neoeletto Organo Amministrativo, nella sua prima seduta, provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo e alla nomina del suo Presidente. I componenti l'Organismo sono rieleggibili.

Qualora la durata in carica del Collegio Sindacale sia differita rispetto a quella del Consiglio di Amministrazione della banca, il sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza, decade automaticamente dal suo incarico in caso di non continuità del suo mandato all'interno del Collegio Sindacale. In occasione del rinnovo del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo membro dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione del Presidente ed i membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo è stato ricostituito dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificarne il motivo comporta la decadenza dalla carica del membro dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte di un membro dell'Organismo, il Presidente o uno dei membri ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale delibererà in merito alla sostituzione. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di carica di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo o di integrarne la composizione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano di carica, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo. L'inosservanza di tale obbligo implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo stesso.

Fatte salve le ipotesi di decadenza, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- B. sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, delle società di servizi, della rete di vendita e degli altri soggetti terzi;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative;
- D. sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e sulle eventuali segnalazioni di violazione, che riguardino temi di competenza dello stesso Organismo, come previsto dalla Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni ex D.lgs. 24/2023.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione della banca, quando se ne dia il caso, le proposte di adeguamento del Modello alle variazioni normative e organizzative e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione, verificando periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza si avvale della funzione Internal Audit della banca quale supporto operativo per l'espletamento di tutte le attività previste e deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in banca e nel Gruppo per i diversi profili specifici, ad esempio:

- per valutare le eventuali esigenze di aggiornamento del Modello, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica e la definizione delle clausole contrattuali;
- per la vigilanza concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del D.lgs. 231/2007;
- per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati;
- in merito a eventuali procedimenti disciplinari, nonché alle fattispecie derivanti dalle violazioni del Modello, regolati dalla Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni ex D.lgs. 24/2023;
- in ordine alla realizzazione degli interventi implementativi eventualmente necessari per l'adeguamento del Modello alle prescrizioni del Decreto;
- per le attività di amministrazione e di gestione della finanza in ordine al controllo dei flussi finanziari;
- per il raccordo con la rete di vendita;
- per il monitoraggio dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi anche ai sensi del Decreto e per la pianificazione delle attività future;
- in ordine agli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la definizione delle iniziative per la diffusione del Modello all'interno della banca e per il relativo monitoraggio.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere a ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.lgs. 231/2001;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle proprie autonomie di budget;
- predisporre modalità di raccolta delle informazioni, dei dati e/o delle notizie richieste alle funzioni aziendali per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello affinché siano forniti tempestivamente per consentire la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

5.3 Coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo

Al fine di armonizzare e garantire l'efficacia e la coerenza delle attività di controllo e verifica svolte all'interno del Gruppo e, soprattutto, per assicurare una maggiore tutela dal rischio di commissione di reati, si è ritenuto che ogni singolo Organismo di Vigilanza istituito in ciascuna società del Gruppo operi coordinandosi e mantenendo contatti periodici con il corrispondente Organismo della Capogruppo.

È pertanto assegnato all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo il compito di coordinare le attività degli omologhi Organismi delle controllate istituendo reciproci flussi e canali informativi, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna e dei limiti imposti dalle disposizioni normative.

In tal senso, è data facoltà all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo di acquisire documentazione e informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle società del Gruppo, attraverso richieste presso i rispettivi Organismi.

L'Organismo di Vigilanza di Banca Reale riferisce periodicamente in occasione delle riunioni di coordinamento all'Organismo della Capogruppo in merito all'attuazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e su tutte le informazioni ritenute rilevanti.

5.4 Reporting verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza, periodicamente, in ogni caso almeno una volta l'anno, predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione. Tale relazione, a disposizione altresì del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo, ha ad oggetto:

- le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati, gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità, nonché l'eventuale aggiornamento delle attività sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone un Piano annuale delle verifiche previste da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Piano è a disposizione del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo. Tale piano deve essere integrato, per quanto di competenza, nel piano annuale dei controlli che la funzione Internal Audit sottopone

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. A tale documentazione si accompagna il budget previsionale così come definito nel paragrafo 5.

L'Organismo può essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dal Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno.

L'Organismo può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dal Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo e dal Direttore Generale della banca in ogni circostanza sia ritenuta opportuna o necessaria.

Spetta al Presidente rappresentare l'Organismo davanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il Presidente potrà delegare le proprie attribuzioni a uno dei membri dell'Organismo per determinati atti o categorie di atti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.5 Collaborazione e coordinamento tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo

In ossequio a quanto previsto dal documento "Collaborazione e coordinamento tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo", emanato dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla collaborazione tra gli organi con funzione di controllo, l'Organismo di Vigilanza effettua incontri, almeno annuali e/o a evento, finalizzati a discutere e/o condividere argomenti di comune interesse con il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e la società di revisione legale dei conti.

5.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

5.6.1 Comunicazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

I flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza a opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richiesti alle singole strutture della banca e/o del Gruppo; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possono essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine anche per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- b) informazioni inoltrate alla banca dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- d) l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- e) tutti i documenti necessari o previsti ai fini dell'adempimento della normativa in materia e dell'accertamento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella banca.

5.6.2 Comunicazioni da parte degli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo

L'Organismo di Vigilanza di ciascuna società controllata riferisce periodicamente all'Organismo della Capogruppo nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese del Gruppo e nei limiti imposti dalle disposizioni normative.

Le comunicazioni riguardano l'attuazione dei propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo e le attività svolte da ogni singolo Organismo e si realizzano attraverso l'invio della documentazione prodotta e dei report predisposti per il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ogni Organismo segnalerà tempestivamente eventuali criticità, ogni qualvolta queste si manifestino.

6 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO

La banca, attraverso le modalità indicate nella Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni ex D.lgs. 24/2023, consente di effettuare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali segnalazioni possono essere effettuate accedendo a un canale apposito riservato e indipendente che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante attraverso una piattaforma informatica dedicata disponibile sul Digital Work Place del Gruppo (Really) e sul sito Internet della banca.

La banca agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse.

L'Organismo è informato sulle segnalazioni di violazioni del Modello ricevute e sulle eventuali azioni conseguenti.

7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione/segnalazione/report previsti dal Modello sono conservati e trattati in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali dall'Organismo di Vigilanza il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e alla funzione Internal Audit.

8 NORMA FINALE

La responsabilità ultima dell'adozione e aggiornamento del Modello è in capo al Consiglio d'Amministrazione.
